

PEC 180528
462015

*o l'incarico
Scheda / Bo. 5111
Inca / Inca / Inca / Inca
12/06/15 A*

COMUNE DI GENOVA
SUE E GRANDI PROGETTI
15 GIU 2015
rc

FL

Al Sig. Sindaco
Comune di Genova

alla Direzione Urbanistica
SUE e Grandi Progetti
Arch. Silvia Capurro
Via di Francia, 1
16149 Genova

Osservazioni

ALL'ELABORATO TECNICO "RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE"
(R.I.R.) AI SENSI DELL'ART 14 DEL D.LGS. 334/1999 E DELL'ART. 4
DEL D.M 9/5/2001, DELIBERATO IL DATA 23.07/2013 CON DCC -2013-
47.

presentate da

i Signori, Cristina Attanasio ([redacted]), residente
[redacted] e Germano Ballardin (Cod. Fisc. [redacted])
[redacted] assistiti dal
geom Travo Giovanni, con studio in Genova, via Sestri, 10/1.

I Signori Attanasio e Ballardin sono proprietari, per acquisto fattone con atto
a rogito Notaio F. [redacted]
[redacted] con atto autentificato nelle firme dal Notaio Massimo di
[redacted] e con contratto
di permuta con i Signori [redacted], di alcuni
terreni posti sulle alture di Sestri Ponente, prospicienti la strada comunale
Salita Superiore Cataldi.

I terreni "sotto strada" sono distinti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 49,
mapp. 246, 358, 287, 288, 402, 286, 357 e parte del mappale 269, di
superficie pari a mq. 10.797. I terreni "sopra strada" sono indicati al Nuovo
Catasto Terreni al Foglio 49, mapp. 398 ed al Foglio 51, mapp. 953, di
superficie pari a mq. 7.910.

I terreni di proprietà, sono compresi dal P.U.C. adottato con la deliberazione
consiliare 92/2001 in due Ambiti; tutto il terreno di proprietà a monte della
strada comunale e parte di quello posto a valle della stessa, nell'Ambito di
conservazione del territorio non insediato AC-NI. Una parte del terreno a

valle (mapp. 287 di circa 2000 mq) è compresa nell'Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale AR-PR, analogamente ad altri terreni limitrofi, di proprietà di terzi.

Detti terreni sono compresi, quasi completamente, salvo parte dei mapp. 357 e 402 a valle della strada, nella zona R.I.R., indicato nell'elaborato tecnico, inserito nella Delibera oggetto di osservazioni, al capitolo 4.2.4. TECNOMINE.

I rilievi che si vogliono evidenziare, sono i seguenti:

- i Proprietari, hanno acquistato i terreni per esigenze familiari e di residenza, infatti, sono oggetto di una progettazione già iniziata, per la costruzione di un edificio monofamiliare a destinazione residenziale, per occuparla come abitazione principale della loro famiglia;
- i Proprietari, hanno già visto accordata dal Comune di Genova, l'Autorizzazione Paesaggistica per la costruzione della casa monofamiliare residenziale, pratica SP0505/2011, con Autorizzazione A.P. 0016 – 20 GEN 2012;
- i Proprietari, hanno acquistato i terreni ancor prima dell'adozione del P.U.C. (07/11/2011) e dei successivi studi, affidati ad ARPAL, per la regolamentazione della aree a Rischio di Incedente Rilevante, poi adottati dal Comune di Genova, con la Delibera oggetto di osservazione;
- la zona in cui ricade il terreno individuato per la costruzione residenziale (mapp. 286), viene indicato nella cartografia delle zone di rischio, ai margini estremi della zonizzazione, indicata con "3,00 KW/mq (lesioni reversibili)".

Pertanto, anche lo studio la evidenzia, come la meno pericolosa. Altresi, l'attività è soggetta solo alla rispondenza di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e la descrizione fatta dalla Società Tecnomine, sui rischi provocati dai prodotti esplosivi depositati, li definisce ad "elevata stabilità" anche durante le operazioni di trasporto, per i quali viene utilizzato un tragitto diverso di quello che porta alla nuova costruzione e viene indicata la probabilità di esplosione durante il trasporto, pari a 10 (-11). Nella descrizione della scheda, la valutazione degli effetti dell'onda di pressione, di una eventuale esplosione, si dichiara che, la decadenza del potenziale, termina totalmente ad una distanza di circa 340 mt. Il rischio maggiormente

rilevante, è quello della proiezione di frammenti durante una eventuale esplosione delle "riservette", contenenti i materiali esplosivi. Anche in questo caso, il rischio appare sopravvalutato, in quanto, gli edifici contenenti i prodotti, sono circondati da terrapieni costruiti a protezione delle aree circostanti, ed inoltre, i depositi, sono dalla parte opposta della collina dove è prevista la nuova costruzione, avendo così una protezione fisica naturale, anche per questa remota eventualità.

- l'indice di fabbricabilità risultante è molto basso, essendo ben al di sotto di quello che la normativa consente (0,5 mc/mq) zona E.

pertanto chiedono

di poter proseguire l'iter del progetto già iniziato e di mantenere le forme e le dimensioni della costruzione, nel sito indicato, come rappresentata nell'Autorizzazione Paesaggistica già approvata e ottenuta, senza dover subire imposizioni dalla zona R.I.R., che modifichino quanto già ottenuto.

Genova li, 20 maggio 2015

Allegati:

- copia Autorizzazione Paesaggistica A.P. 0016 – 20 gen 2012
- Scheda 4,2,4 Tecnomine con stralci cartografici
- Fotografie - ortofoto.


Cristina Attanasio

Cristina Attanasio

Germano Ballardini

Germano Ballardini

Trevo geom. Giovanni



COMUNE DI GENOVA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ai sensi dell'art. 146 - D. Lgs n. 42 del 22/01/04 e D.P.M 12/12/05

**Intervento di nuova costruzione di edificio monofamiliare in Salita Superiore
Cataldi, Sestri Ponente, Genova**



Richiedente: **Germano Ballardin**

Residente in

Telefono

Email

C.F.

Progettista: **Arch. Michele Camurati**


Residente in

Telefono

Email

C.F.

Data: 17/10/2011





COMUNE DI GENOVA
Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(Art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42)

per la costruzione di un edificio monofamiliare in Salita Superiore Cataldi, SP0505/2011



IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - art 107 - 3° comma.

Visto l'art 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs 22.01.2004, n. 42.

Vista la Legge Regionale 21.08.1991, n. 20, di riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali, in quanto il Comune di Genova è stato sub-delegato per effetto dell'approvazione del Piano Urbanistico Comunale con DPGR 10.03.2000, n. 44.

Vista la richiesta di **Germano Ballardini**, [redacted] proprietario dell'area oggetto dell'intervento, consegnata in data 19/10/2011 e integrata in data 22/11/2011.

CONSIDERATI

La Relazione Paesaggistica e gli elaborati allegati, redatti secondo le modalità e i criteri previsti dal DPCM 12 Dicembre 2005, a firma del professionista Arch. Michele Camurati.

La Relazione Tecnica Illustrativa, redatta dalla Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio in data 25/10/2011, che indica quanto di seguito riportato.

L'intervento risulta ammissibile alla luce delle indicazioni del P.T.C.P., approvato con D.C.R. n. 6/1990, che classifica l'area quale IS-MA, come disciplinato dalle relative Norme di Attuazione.

L'intervento risulta ammissibile dalla "Variante di salvaguardia della fascia costiera del P.T.C.P. - Assetto Insediativo", approvata con D.G.R. n° 18 del 02/08/2011, che conferma l'area quale IS-MA.

Il livello puntuale del Piano Paesistico, allegato al P.U.C. approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, classifica l'area quale B2 "Case sparse episodicamente attestata su percorso di mezzacosta o di fondovalle", come disciplinato dalle relative Norme di Attuazione.

Il Piano Comunale dei Beni Culturali e Paesaggistici soggetti a tutela indica che le opere progettate ricadono in ambito sottoposto a tutela paesaggistica quale "Area tutelata per legge" e sono soggette alle disposizioni della Parte Terza - Titolo I - del D.Lgs 42/04:

art. 142, lett. c) area tutelata per legge di interesse paesaggistico appartenente alla fattispecie dei "... fiumi, ... torrenti, ... corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna...".

Le opere progettate riguardano la realizzazione di un nuovo edificio monofamiliare posto nell'ambito di un versante parzialmente boscato ove sono ancora presenti tracce di vecchi appezzamenti coltivati, attualmente invasi da vegetazione infestante a causa del prolungato abbandono.

Dimensioni ed architettura dell'edificio sono coerenti con le tipologie ed i materiali tradizionali del contesto; nelle sistemazioni esterne si rileva però l'inserimento troppo rigido della viabilità di accesso, pavimentata in autobloccanti, con un incongruo cancello metallico e la presenza di muri di contenimento che risultano estranei al contesto.

Gli elaborati inoltre non riportano gli interventi modificativi dell'attuale assetto vegetazionale dell'area conseguenti all'impianto del cantiere ed alla nuova costruzione.

La Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio, sulla base delle valutazioni di cui sopra, chiede che il progetto delle sistemazioni esterne venga rielaborato ed integrato come di seguito indicato.

Le nuove sistemazioni non dovranno comportare la realizzazione di nuovi muri di contenimento o cordoli cementizi a vista; le rimodellazioni del profilo del versante necessarie per le nuove opere dovranno essere ottenute mediante impiego di opere di ingegneria naturalistica.

La viabilità di accesso dovrà essere a fondo naturale, eventualmente dotata di binari "passaruota".

Il cancello metallico lungo la viabilità dovrà essere di aspetto rustico, realizzato con tavole di legno.

Dovranno essere adeguatamente definiti gli interventi previsti a carico della vegetazione esistente.

Il parere rilasciato nella seduta del 26/10/2011, nella quale "La Commissione Locale per il Paesaggio, condividendo le valutazioni dell'Ufficio, rinvia l'espressione del proprio parere chiedendo ulteriormente il riposizionamento dei pannelli fotovoltaici/solari con un criterio compositivo di maggior compiutezza, per cui si suggerisce il posizionamento su fabbricato di servizio, l'utilizzo di un'intera falda del corpo principale della residenza o delle due falde del corpo secondario della stessa".

CONSIDERATO INOLTRE

La nuova Relazione Tecnica Illustrativa redatta dalla Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio in data 29/11/2011, che indica quanto di seguito riportato.

La documentazione progettuale pervenuta in data 22/11/2011 integra e modifica la proposta progettuale secondo quanto precedentemente richiesto.

La Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio, sulla base degli elaborati presentati, esprime parere favorevole al progetto, in quanto le opere si inseriscono in modo appropriato nel contesto.

Il parere rilasciato nella seduta del 30/11/2011, nella quale "La Commissione Locale per il Paesaggio preso atto che è si è ottemperato a quanto richiesto, esprime parere favorevole all'intervento proposto, condividendo la relazione della Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio".

RILASCIA AL RICHIEDENTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IN OGGETTO

poiché le opere si inseriscono in modo appropriato nel contesto.

IL PARERE VINCOLANTE ESPRESSO DALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DELLA LIGURIA - CHE SI ALLEGA - COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'intervento è rappresentato dai seguenti elaborati, a firma del professionista Arch. Michele Camurati:

1. Relazione Paesaggistica;
2. N° 7 elaborati grafici;
3. Relazione Illustrativa delle opere a verde;
4. Nota a corredo degli elaborati integrativi/sostitutivi consegnati in data 22/11/2011;
5. Render

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, regolamenti e previsioni dello strumento urbanistico in vigore, per cui non potrà darsi corso ai lavori senza l'ottenimento di idoneo titolo abilitativo edilizio.

L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa alla Soprintendenza, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati, secondo quanto indicato all'art 146 - comma 11 - del D.Lgs 42/2004.

del contesto
avimentata in
risultano
rea

Ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'Autorizzazione Paesaggistica vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti
Settore Pianificazione Urbanistica
Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio

Dirigente Responsabile
Arch. Silvia Capurro



Ministero per i Beni e le

Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA
VIA BALEI 10 - 16126 GENOVA
TEL. 010-27101 - FAX 010-2461937
E-mail: sbap-lig@beniculturali.it

e-mail certificata: mbac-sbap-lig@mailcert.beniculturali.it
Site: www.sbapce.liguria.beniculturali.it



MBAC-SBAP-LIG
U. GR. GE. 1
0001154 13/01/2012
CL 34.19.07/30 47*

Al Comune di Genova
Sezione Tutela e Pianificazione del
Paesaggio
Via di Francia 1
16149 Genova

Sp. A. Regione Liguria
Dipartimento Pianificazione Territoriale
Servizio Tutela del Paesaggio
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

13 GEN 2012

SETT. URBAN.
E PAESAGGISTICO
Protocollo n. 72897

Prot. N.

Allegati

Risposta al Foglio del

Din

Inv. N

OGGETTO: D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parte III - Beni Paesaggistici
Applicazione della procedura prevista dall'art. 145.

- Visto il D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e II. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", Parte III "Beni paesaggistici" (d'ora in poi "Codice");
- Visto il piano territoriale di coordinamento paesaggistico, approvato dalla Regione Liguria con delibera n. 8 del 26/02/1990, e le successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.C.M. 12/12/2005 concernente le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della "relazione paesaggistica";
- Visto l'accordo stipulato ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 12/12/2005 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, e la Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale, in data 30/07/2007, concernente le indicazioni operative per la redazione della "relazione paesaggistica semplificata";
- Vista la circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - Servizio IV - Tutela e qualità del paesaggio, diramata ai Direttori Regionali ed ai Soprintendenti con n. prot. N. 34.01.04/2089 del 22/01/2010;
- Esaminati i sottotenuti interventi trasmessi da codesto Comune;
- Verificato che tali interventi sembrano, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni contenute nella relazione tecnica illustrativa di accompagnamento, predisposta da codesto ente, risultare conformi alle prescrizioni del vincolo entro cui l'opera prevista ricade, nonché alla disciplina paesaggistica attualmente in vigore nella Regione Liguria;

SI RILASCIA

Limitatamente agli interventi descritti nella relazione illustrativa e negli allegati elaborati progettuali, il parere di competenza favorevole ai sensi dell'art. 145, comma 5, del Codice, alle condizioni eventualmente riportate, relativamente alle istanze sotto specificate:

e richiedente: <u>Comune di Genova</u>	provincia di: <u>Ge</u>
ProL. Ente: <u>383492</u>	data: <u>05.12.11</u>
Soggetto richiedente: <u>Ballardin Germano</u>	
Progetto: <u>costruzione di edificio monofamiliare in Sal. Sup. Catachi SP0505 del 19.10.11</u>	
ProL. SBAPL n. <u>36565</u>	Data: <u>06.12.11</u>
n° BB NN. <u>11-36565</u>	
Prescrizioni aggiuntive: <u>che i pannelli solari siano inseriti sulla copertura lasciando a vista una fila di abbadini a filo falda.</u>	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Cristina Pastor

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giorgio Rossini

L'ARCH. COORDINATORE

Ing. Rita Pizzone

r.e.



Immagine 1 - Stralbo Ortofoto



Immagine 3 - Vista aerea da Nord



Immagine 2 - Vista dell'area dal versante opposto




Immagine 4 - Vista aerea da sud ovest